

Ufficio giuridico della  
Divisione delle contribuzioni  
Viale Stefano Franscini 8  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 39 37  
e-mail dfe-dc.ufficiogiuridico@ti.ch  
web www.ti.ch/fisco

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione delle contribuzioni

## L'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza presentata dall'Associazione:

### SwissABILITY

con sede a **Pregassona** e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle **IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE** a norma dell'art. 65 lett. f) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e dell'**IMPOSTA FEDERALE DIRETTA SULL'UTILE** a norma dell'art. 56 lett. g) della Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

*“promuovere, sostenere e implementare iniziative benefiche e di utilità pubblica nel settore della salute, della riabilitazione di persone e dello sviluppo di comunità e infrastrutture sociali ed educative con l'obiettivo di abilitare le popolazioni beneficiarie all'autosostenibilità, ad una vita dignitosa e indipendente e a creare infrastrutture resilienti nel tempo.*

*L'Associazione sostiene ed implementa inoltre iniziative benefiche di carattere umanitario, emergenziale e di cooperazione e sviluppo.*

*L'Associazione collabora, dove opportuno, con istituzioni pubbliche e con alte organizzazioni sociali e umanitarie con fini analoghi, e coordina con esse i propri interventi assistenziali.*

*Nel quadro dei fini stabiliti, l'Associazione è attiva su tutto il territorio svizzero e all'estero”;*

considerato che:

1. a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'art. 56 lett. g) LIFD, sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile (e per l'imposta cantonale anche il capitale) esclusivamente e irrevocabilmente destinato/i a tali fini;

Decisione n. 2022/100 del 11 novembre 2022

2. nel caso concreto, l'ente si prefigge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità a carattere assistenziale e con valenza internazionale, fornendo un concreto aiuto sanitario-riabilitativo in favore della popolazione africana. Per questo l'Associazione SwissABILITY ha già garantito il necessario sostegno all'esecuzione di progetti in Mozambico, Senegal e Ghana, seguiti poi da Sierra Leone e Guinea-Bissau, volti alla formazione di professionisti ortopedici e alla costruzione di infrastrutture e centri riabilitativi;

ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti l'esonero fiscale,

### risolve:

1. L'istanza è accolta. Di conseguenza, all'associazione **SwissABILITY**, con sede a **Pregassona**, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale a norma dell'art. 65 lett. f) LT, rispettivamente dell'imposta federale diretta sull'utile a norme dell'art. 56 lett. g) LIFD.
2. La persona giuridica dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro ed è tenuta ad elargire l'utile netto a favore dell'attività di pubblica utilità.  
Sono permessi unicamente degli accantonamenti per eventi o progetti speciali, da sciogliere entro un lasso di tempo ragionevole (massimo tre anni) dal momento della costituzione.
3. I membri del Comitato di Direzione non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive.  
Eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie devono essere preventivamente concordati con la Divisione delle contribuzioni.
4. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare spontaneamente all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, **ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 30.06.2027**, tutti i conti annuali (bilancio, conto economico e rapporto d'attività) allo scopo di permettere un controllo contabile e la riconsiderazione dell'esistenza delle condizioni d'esenzione. Qualora non venissero presentati i conti annuali entro il termine summenzionato, previa revoca dell'esenzione fiscale, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà con la tassazione d'ufficio.
5. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.

Decisione n. 2022/100 del 11 novembre 2022

6. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
7. In caso di scioglimento, l'ente sarà necessariamente tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività di pubblica utilità ed al beneficio dell'esenzione fiscale. A tal proposito, l'ente è obbligato a completare l'art. 11.2 dello Statuto (Scioglimento), prevedendo che, in caso di scioglimento, il suo patrimonio sarà destinato ad un'istituzione di utilità pubblica al beneficio dell'esenzione fiscale.
8. Nel caso in cui non venissero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute, in ossequio ai termini di prescrizione del diritto di tassare (15 anni).
9. In virtù dell'art. 96 cpv. 1 LT e dell'art. 292 lett. a) LT, l'esenzione fiscale si estende pure all'imposta immobiliare cantonale e all'imposta immobiliare comunale.
10. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF 50.-- (**cinquanta**), ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi **entro 30 giorni** dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.
11. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
12. Comunicazione come di pratica e all'Associazione SwissABILITY, c/o Roberto Agosta, Via alle Vigne 4, 6963 Pregassona.

**DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI**  
Ufficio giuridico



lic. iur. Mario Fagetti



avv. Sebastian Mascetti

Ufficio giuridico della  
Divisione delle contribuzioni  
Viale Stefano Franscini 8  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 39 37  
e-mail dfe-dc.ufficiogiuridico@ti.ch  
web www.ti.ch/fisco

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione delle contribuzioni

## L'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza presentata dall'Associazione:

### SwissABILITY

con sede a **Pregassona** e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle **IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE** a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

*“promuovere, sostenere e implementare iniziative benefiche e di utilità pubblica nel settore della salute, della riabilitazione di persone e dello sviluppo di comunità e infrastrutture sociali ed educative con l'obiettivo di abilitare le popolazioni beneficiarie all'autosostenibilità, ad una vita dignitosa e indipendente e a creare infrastrutture resilienti nel tempo.*

*L'Associazione sostiene ed implementa inoltre iniziative benefiche di carattere umanitario, emergenziale e di cooperazione e sviluppo.*

*L'Associazione collabora, dove opportuno, con istituzioni pubbliche e con alte organizzazioni sociali e umanitarie con fini analoghi, e coordina con esse i propri interventi assistenziali.*

*Nel quadro dei fini stabiliti, l'Associazione è attiva su tutto il territorio svizzero e all'estero”;*

considerato che:

1. a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) LT, l'autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte, le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale.
2. Nel caso concreto l'ente si prefigge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità a carattere assistenziale e con valenza internazionale, fornendo un concreto aiuto sanitario-riabilitativo in favore della popolazione africana. Per questo l'Associazione SwissABILITY ha già garantito il necessario sostegno all'esecuzione di progetti in Mozambico, Senegal e Ghana, seguiti poi da Sierra Leone e Guinea-

Decisione n. 2022/100 dell' 11 novembre 2022

Bissau, volti alla formazione di professionisti ortopedici e alla costruzione di infrastrutture e centri riabilitativi;

ritenute pertanto adempite le premesse motivanti l'esonero fiscale,

**r i s o l v e :**

1. L'istanza è accolta. Di conseguenza, all'Associazione **SwissABILITY**, con sede a **Pregassona**, è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte di successione e donazione a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) LT.
2. La persona giuridica dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro.
3. Le liberalità e le devoluzioni assegnate all'ente dovranno essere impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi statutari.
4. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
5. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
6. In caso di scioglimento, l'ente sarà necessariamente tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che esplica un'attività di pubblica utilità ed al beneficio dell'esenzione fiscale. A tal proposito, l'ente è obbligato a completare l'art. 11.2 dello Statuto (Scioglimento), prevedendo che, in caso di scioglimento, il suo patrimonio sarà destinato ad un'istituzione di utilità pubblica al beneficio dell'esenzione fiscale
7. Nel caso in cui non fossero ossequiate le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute, in ossequio ai termini di prescrizione del diritto di tassare (15 anni).
8. Per la presente decisione sarà corrisposta una tassa d'incasso di CHF 50.-- (**cinquanta**), ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi **entro 30 giorni** dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.

**Decisione n. 2022/100 dell' 11 novembre 2022**

9. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
10. Comunicazione come di pratica e all'Associazione SwissABILITY, c/o Roberto Agosta, Via alle Vigne 4, 6963 Pregassona.

**DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI**  
Ufficio giuridico



lic. iur. Mario Fagetti

avv. Sebastian Mascetti